

STATUTO

del

CRCS - CENTRO DI RICERCA SUI CONSUMI DI SUOLO



Associazione per la promozione di studi sulle trasformazioni del suolo

Art. 1 – Costituzione del CRCS e Soci fondatori

E' costituito, con sede legale in via Bonardi 3 a Milano, presso il *Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASU)* del Politecnico di Milano, l'associazione denominata **Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo - CRCS nel presente statuto indicata anche solo come "CRCS" o semplicemente "Centro"**.

Il CRCS si costituisce quale associazione di secondo livello ovvero associazione di sole persone giuridiche, indipendente, apolitica, culturale e senza scopo di lucro. Alla sua attività i Soci collaborano, nell'ambito delle proprie specifiche finalità e prerogative per come definite dai rispettivi Statuti, mediante le attività meglio descritte nel successivo art. 2.

Art. 2 – Finalità e attività del CRCS

Ferma restando l'autonomia dei Soci, CRCS svolge attività di promozione, supporto e divulgazione della ricerca scientifica, avente per oggetto l'uso del suolo e le sue trasformazioni, l'assetto del territorio, le politiche per il governo sostenibile delle risorse naturali e culturali del territorio e della sua organizzazione insediativa e infrastrutturale.

Art. 3 – Modalità di adesione e Soci membri

L'Associazione ha due categorie di Soci: I Soci Fondatori e i Soci ordinari.

Sono *Soci fondatori* il Politecnico di Milano - **Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – DASU, l'Istituto Nazionale di Urbanistica - INU e Legambiente ONLUS.**

L'adesione a CRCS, in qualità di *Soci ordinari*, è riservata ad organizzazioni, istituzioni scientifiche e culturali pubbliche e private, portatrici di interessi generali, aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale, che ne condividano scopi e 'mission' di promozione della ricerca.

Sono escluse le adesioni di singole persone fisiche.

Tutti i soci devono operare in conformità alla legislazione italiana.

I Soci fondatori e i Soci ordinari, la cui adesione è sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo, hanno i diritti e gli obblighi desunti dal presente Statuto.

La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare lo Statuto Associativo e le deliberazioni degli organi sociali, viene inoltrata al Consiglio Direttivo che, entro tre mesi dal ricevimento, delibera in merito.

L'ammissione del socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

Art. 4 - Recesso ed esclusione del Socio

Il recesso può essere esercitato dal Socio senza necessità di motivazione alcuna e deve essere comunicato al Presidente a mezzo lettera raccomandata a.r. entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno e diverrà efficace al compimento del 31 dicembre dello stesso anno.

Il socio recedente assolve agli obblighi assunti, compreso l'obbligo di corrispondere la quota associativa ovvero i contributi stabiliti dall'Assemblea, relativi all'anno in corso.

Riguardo l'importo della quota associativa dell'anno successivo, ovvero dei contributi, deliberata in preventivo dall'Assemblea, i Soci dissenzienti sulla determinazione dell'importo hanno facoltà di recedere entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione anche se detti 30 giorni scadono successivamente al termine previsto al primo comma del presente articolo e, ovviamente, non sono tenuti al versamento delle quote relative al nuovo anno.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo quando un Socio membro contravviene agli obblighi stabiliti dallo Statuto. Avverso la delibera di esclusione, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il Socio escluso potrà presentare proprie controdeduzioni. I diritti di partecipazione alla Associazione non sono trasferibili.

Art. 5 - Obblighi e diritti dei Soci

I Soci sono tenuti a versare una quota associativa e/o altro tipo di contributo stabilito annualmente dall'Assemblea, entro il 31 ottobre di ciascun esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Enti di ricerca pubblici e Università pubbliche non sono tenuti a ripianare eventuali perdite di gestione del bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo annuale (rendiconto economico e finanziario) dell'Associazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e il bilancio preventivo entro i 60 giorni precedenti la chiusura dell'esercizio.

Tutti gli associati, nelle diverse categorie di Soci fondatori e ordinari sono tenuti al rispetto dello statuto, di eventuali regolamenti nonché delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizi agli scopi e al patrimonio dell'associazione è data facoltà al Consiglio direttivo di intervenire applicando le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. Tutti i soci godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali.

I soci hanno diritto ad essere informati sulle attività e le iniziative del CRCS e ad intervenire alle Assemblee dei soci, votare il bilancio ed esercitare le funzioni di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Organi sociali

Gli organi sociali del CRCS sono: il **Presidente**, il **Consiglio direttivo**, il **Comitato scientifico** e l'**Assemblea generale** dei soci.

Tutti i Soci del CRCS, fondatori e ordinari, partecipano alla Assemblea generale dei soci, che si svolgerà con cadenza almeno annuale.

Art. 7 – Assemblea generale

L'Assemblea generale dei soci è composta dai rappresentanti legali dei Soci o loro delegati.. Tutti i soci partecipanti all'Assemblea hanno uguale rappresentatività e peso, con diritto ad un singolo voto qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno in via ordinaria e/o in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea avviene almeno 15 giorni prima mediante comunicazione scritta ai componenti.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei rappresentanti, in seconda convocazione - che potrà tenersi trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione - qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese; delibera con voto segreto quando richiesto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio annuale;
- stabilire annualmente l'importo della quota associativa e/o di altro tipo di contributo;
- approvare il programma annuale di attività;
- definisce le regole per l'elezione dei rappresentanti dei Soci ordinari nel Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, nelle quote previste per i Soci ordinari e i Soci fondatori;
- discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera, con le modalità e le maggioranze di cui agli artt. 14 e 15 presente Statuto, sulle modifiche dello Statuto stesso e sullo scioglimento del CRCS.

Art. 8 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di **membri**, compreso tra **9** e **15**, così articolati:

9 rappresentanti, tre per ogni *Socio fondatore* e fino ad un massimo di **6 rappresentanti** indicati dai *Soci ordinari* nell'ambito della Assemblea generale. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il Consiglio direttivo rimane in carica **tre anni** e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero a seguito di richiesta motivata di almeno tre consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo:

- a) indice le Assemblee ordinarie dei soci che sono convocate dal Presidente;
- b) attua le finalità dell'associazione e le deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) delibera sulle domande di adesione e sull'esclusione da socio;
- d) adotta eventuali provvedimenti disciplinari;
- e) redige il bilancio annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- f) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- g) nomina il **Comitato scientifico**;
- h) elegge il **Presidente** tra i rappresentanti dei Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo non può deliberare spese che superino la copertura di bilancio.

Al Consiglio direttivo spetta inoltre l'individuazione e l'approvazione degli **Assi Tematici di studio e ricerca** del CRCS, che dovranno essere validati dal Comitato scientifico di cui all'art. 10. Per ognuno degli Assi Tematici viene indicato dal Consiglio Direttivo un **Responsabile scientifico**, con incarico **biennale**, che avrà compiti di indirizzo e di coordinamento dei gruppi di studio, di curatela delle pubblicazioni e di organizzazione delle attività seminariali e divulgative dell'Asse tematico.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo tra i rappresentanti dei Soci fondatori a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese. Tale carica è ricoperta, con il principio della rotazione, a turno da ognuna delle organizzazioni fondatrici.

Il Presidente rappresenta legalmente il CRCS nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Nei casi di necessità e urgenza può esercitare sotto la propria responsabilità i poteri del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti conseguenti e sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio stesso; vigila e cura il funzionamento del CRCS; adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito con compiti di ordinaria amministrazione dal Vice presidente, eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria quella parte dei propri compiti che risultano delegabili per statuto o per disposizioni di legge, al Vice presidente o ad altri componenti il Consiglio Direttivo.

Il mandato del Presidente dura **tre anni**.

Art. 10 – Comitato scientifico

Il Consiglio Direttivo propone e approva la composizione del Comitato scientifico, costituito da personalità dotate di competenze e titoli accademici pertinenti con gli ambiti di promozione della ricerca concorrenti al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

I membri del Comitato scientifico saranno in numero **minimo di 7**.

Il Comitato scientifico, che contribuisce all'individuazione degli Assi Tematici di studio e ricerca del CRCS, ne valida l'interesse e la rilevanza scientifica. Il Comitato scientifico viene rinnovato ogni **6 anni**.

L'incarico di membro del Comitato si intende esclusivamente a titolo gratuito.

Art. 11 – Gestione dei proventi

I proventi derivati dalle attività dell'associazione saranno utilizzati per consentire lo svolgimento delle attività stesse e per il sostegno del CRCS.

Le attività che l'Associazione svolgerà con l'ausilio degli Enti partecipanti, saranno disciplinate da appositi accordi stipulati fra le Parti interessate.

Art. 12 - Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo dell'anno precedente deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno in corso. Le norme di compilazione del bilancio sono demandate alle disposizioni di legge applicabili e, se presente, al regolamento.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito da:

- a) eventuale quota associativa annuale;
- b) eventuali beni mobili e/o immobili di proprietà dell'Associazione stessa;
- c) erogazioni, lasciti, donazioni.

Le risorse economiche di gestione ordinaria dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi annuali dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti dalle attività di studio e promozione dell'Associazione.

Art. 14 - Modifiche dello Statuto

Modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci. Le modifiche vengono approvate dall' Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti compreso il voto favorevole obbligatorio dei Soci fondatori.

Art. 15 - Scioglimento del CRCS

Lo scioglimento del CRCS può avvenire:

- al momento del recesso di due dei tre soci fondatori senza deliberazione di approvazione dell'Assemblea dei Soci. In questo caso l'Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare sulla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio;
- può essere deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti compreso il voto favorevole obbligatorio dei Soci fondatori. La richiesta di convocazione dell'assemblea generale straordinaria, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno i 2/3 dei soci.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio del CRCS. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - Regolamento

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di approvare un apposito regolamento.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi in materia.